

## Misure fiscali - DL Agosto

### Rateizzazione dei versamenti sospesi

Oggetto della rimodulazione sono i termini dei versamenti fiscali e contributivi già oggetto di proroga da parte del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020)

**Art. 97  
D.L.  
104/2020**

Il Decreto in esame prevede un'ulteriore opzione per i versamenti già oggetto di proroga ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020).

Tali versamenti possono essere effettuati:

- ✓ senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione in un massimo di 4 rate mensili (con versamento della prima entro la medesima data)
- ✓ per il restante 50%, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un massimo di 24 rate mensili con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021

**Due  
modalità  
di  
versamen  
to**

Pagamento dell'intero importo dovuto al 16 settembre 2020, mediante rata unica o in 4 rate

Pagamento del 50% dell'importo dovuto al 16 settembre 2020 (in una o 4 rate) e pagamento del restante 50% dal 16 gennaio 2021 (in un massimo di 24 rate)

## Proroga versamenti

Rimodulazione dei versamenti fiscali e contributivi

Tutti i contribuenti

Contribuenti	Condizioni	Adempimenti sospesi	Vecchia scadenza	Nuova scadenza
✓ Contribuenti con ricavi e/o compensi <b>non superiori a 50 milioni</b> di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 08.04.2020	✓ Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33%</b> nel mese di <b>marzo 2020</b> rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di <b>aprile 2020</b> rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	✓ <b>Versamenti di aprile e maggio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati - trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li><li>✓ imposta sul valore aggiunto;</li><li>✓ contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>✓ premi per l'assicurazione obbligatoria</li></ul>	✓ <b>16 settembre 2020</b> , in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo ✓ D.L. 34/2020, art. 126	✓ <b>50% dell'importo dovuto: 16 settembre 2020</b> , in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo  ✓ <b>Restante 50%: 16 gennaio 2021</b> , in un massimo di 24 rate mensili ✓ D.L. 104/2020, art. 97
✓ Contribuenti con ricavi e/o compensi <b>superiori a 50 milioni</b> di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 08.04.2020	✓ Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>50%</b> nel mese di <b>marzo 2020</b> rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di <b>aprile 2020</b> rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta			

## Proroga versamenti

Rimodulazione dei versamenti fiscali e contributivi: settori particolari

Settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria

Contribuenti	Condizioni	Adempimenti sospesi	Vecchia scadenza	Nuova scadenza
✓ Contribuenti operanti nei <b>settori economici maggiorati e colpiti</b> dall'emergenza sanitaria	✓ Gli enti del settore turistico-recettivo, gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema, discoteche ecc., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi didattici (meglio dettagliati nel D.L.), oppure attività di assistenza sociale (per anziani o disabili), aziende termali e di benessere, soggetti che gestiscono parchi, stazioni di trasporto, oppure di noleggio (di diverse tipologie), guide turistiche e librerie (ad esclusione di quelle appartenenti e gestite da gruppi editoriali)	✓ Versamenti IVA in scadenza <b>a marzo 2020</b>  ✓ Dal <b>2 marzo al 30 aprile 2020</b> i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, versamenti dei contributi e premi previdenziali	✓ <b>16 settembre 2020</b> , in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo ✓ D.L. 34/2020, art. 127	✓ <b>50% dell'importo dovuto: 16 settembre 2020</b> , in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo  ✓ <b>Restante 50%: 16 gennaio 2021</b> in un massimo di 24 rate mensili ✓ D.L. 104/2020, art. 97

## Termine della riscossione

Sospensione degli atti della riscossione

Atti della riscossione

Contribuenti	Condizioni	Adempimenti sospesi	Vecchia scadenza	Nuova scadenza
✓ Tutti i contribuenti	✓ N/A	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Termini dei versamenti, in scadenza <b>dall'8 marzo al 15 ottobre 2020</b> degli <b>atti della riscossione</b> (cartelle emesse dagli agenti della riscossione, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali)</li><li>✓ Pignoramento presso terzi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>31 agosto 2020</b>, con pagamento entro il <b>30 settembre 2020</b></li><li>✓ Art. 68 D.L. 18/2020 e 154, D.L. 34/2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>La sospensione è prorogata al 15 ottobre 2020</b>, con pagamento entro il <b>30 novembre 2020</b></li><li>✓ Art. 99, D.L. 104/2020</li></ul>

## Proroga versamenti

Viene prorogato il versamento del Secondo (o Unico) Acconto delle imposte sui redditi per i soggetti ISA

### Art. 98 D.L. 104/2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice, il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al **30 aprile 2021**

### Condizione

La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

La disposizione trova applicazione anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (ovvero per i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché per quelli che applicano il regime forfetario e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, poste le condizioni previste dalla norma)

## Esenzione Secondo Acconto IMU 2020

L'esenzione dal versamento del Secondo Acconto Imu 2020 viene previsto per una platea di soggetti più ampia

Tale disposizione si aggiunge a quella che già aveva esentato gli immobili da a) a c) dal versamento della prima rata di acconto (cfr. art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

**Art. 78,  
D.L.  
104/2020**

- a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
- b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (hotel etc..) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- d) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- e) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

**Il D.L. prevede l'esenzione dal versamento della II rata IMU 2020 (16 dicembre 2020)**

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.


## Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

Art. 110, D.L. 104/2020



## Rivalutazione e riallineamento dei beni e delle partecipazioni

Art. 110, D.L. 104/2020: viene prevista una rivalutazione anche solo civilistica con opzione per l'efficacia fiscale anche per singoli ASSET



**Sia i soggetti ITA GAP che IAS Adopters possono optare per il "riallineamento tra valori civili e fiscali"** (art. 14, co. 1, L. 342/2000). I maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva versata, sono vincolati in una riserva in sospensione d'imposta che può essere affrancata.



## Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

### Rilevanza fiscale della rivalutazione

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del **3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili**



**Riconoscimento fiscale ai fini dell'ammortamento:** a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (i.e. esercizio in corso al 31.12.2021)



**Lock-up period:** nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (i.e. cessione in data anteriore al 1° gennaio 2024)



**Versamento:** le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo (entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre entro il termine previsto per il versamento del saldo dei periodi d'imposta successivi)

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10% (riserva in sospensione di imposta)

## Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Le «altre» rivalutazioni in vigore di cui al Decreto Liquidità per soggetti ITA GAP

### Proroga alla rivalutazione recata dalla Legge di Bilancio 2020



L'art. 12-ter, D.L. 23/2020 (conv. in L. 40/2020), aveva prorogato la rivalutazione prevista dalle Legge di Bilancio 2020:

- beni e partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.18
- imposta sostitutiva 12% per i beni ammortizzabili e 10% per quelli non ammortizzabili (versamento in 3/6 rate)
- effettuazione nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 o al 31.12.2021
- rilevanza fiscale dalla rivalutazione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
- affrancamento riserva (10% imposta sostitutiva)
- *lock up period* in caso di «realizzo» dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita

**GRATIS**

### Rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale

L'art. 6-bis, D.L. 23/2020 (conv. in L. 40/2020) aveva previsto per le società e gli enti operanti nel settore alberghiero e termale, una rivalutazione gratuita con efficacia anche fiscale:

- beni di impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio in corso all'esercizio 31.12.2019
- effettuazione in uno o in entrambi i bilanci dei due esercizi successivi al 31.12.2019
- rilevanza fiscale a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione stessa è eseguita
- affrancamento riserva (10% imposta sostitutiva)
- *lock up period* in caso di «realizzo» dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita

Con facoltà del riallineamento tra maggiori valori civili e fiscali per i soggetti IAS Adopters e Ita Gap

## Effetti della rivalutazione

### Effetti civilistici della rivalutazione

Effetti sul bilancio

Incremento del Patrimonio Netto	Utilizzo della riserva di rivalutazione	Affrancamento della riserva	Effetti di conto economico
<p><u>Incremento del PN</u> mediante registrazione del saldo attivo di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di efficacia solo civilistica e contabile, la riserva dovrebbe essere iscritta al netto delle <u>imposte differite</u></li> <li>- nel caso di efficacia anche fiscale al netto dell'<u>imposta sostitutiva</u></li> </ul>	<p>La riserva può essere utilizzata a <u>copertura perdite</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza particolari limitazioni in caso di rivalutazione solo civilistica (trattandosi di riserva libera),</li> <li>- con qualche «cautela» se la rivalutazione ha efficacia anche fiscale e, pertanto, la riserva è in sospensione di imposta</li> </ul>	<p>Secondo l'A.F. oggetto dell'affrancamento è l'intero importo del saldo di rivalutazione. Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto che oggetto dell'affrancamento potesse essere la riserva «al netto» dell'imposta sostitutiva</p>	<p>Maggiori ammortamenti a conto economico negli esercizi successivi (minor risultato di esercizio e quindi minor utile distribuibile o comunque «libero»)</p>

- Metodi di rivalutazione per i beni ammortizzabili sono: (1) solo costo, (2) costo e fondo, (3) solo fondo.
- La scelta del metodo implica considerazioni anche civilistiche (durata periodo di ammortamento, maggiori costi a conto economico, etc..)

## Effetti del riallineamento

*Effetti civilistici del riallineamento*

